



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali

**Prot. n.**                      **Classificaz. X.4.2.**                      Cagliari,

**Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Cagliari**

[ordine.cagliari@ing.pec.eu](mailto:ordine.cagliari@ing.pec.eu)

**Oggetto: Riscontro nota prot. n° 692 del 4 aprile 2019 - Procedura di caricamento pratiche  
su Piattaforma SUAPE - Criticità riscontrate dai Professionisti**

Gent.mi

facendo seguito alla vostra meglio indicata in oggetto, si forniscono, di seguito, alcune considerazioni sui rilievi formulati, premesso che gli stessi possono essere oggetto di confronto nell'incontro che si terrà presso la sede dell'OIC il prossimo 17 aprile.

#### **a. Modulo Agibilità**

1a. Sono stati eliminati dal modulo i dati relativi all'inizio lavori poiché non rilevanti per l'agibilità; è stato, invece, lasciato il campo con la data di fine lavori, da indicare anche approssimativamente, in caso lavori risalenti nel tempo, rendendo facoltativa l'indicazione degli estremi della relativa comunicazione. Il dato sulla fine lavori potrebbe, infatti, non essere nella disponibilità dell'Ente (come ad esempio in caso di agibilità presentata ad esito di un intervento edilizio non soggetto all'obbligo di comunicare la fine dei lavori) e lo stesso risulta necessario - fra l'altro - per valutare le ipotesi di applicabilità della sanzione di cui all'art. 24, comma 3 del D.P.R. n° 380/2001. In ogni caso, la normativa vigente vieta alle pubbliche amministrazioni la richiesta di documenti che siano già in proprio possesso e non di meri dati.

2a. Il modulo si limita a richiedere se l'immobile è soggetto o non soggetto alle norme in materia di prevenzione incendi e non prende in considerazione altri casi. Nel caso di immobile sprovvisto di CPI in cui sia in esercizio un'attività, possono verificarsi tre casi:

- il CPI non è presente in quanto non dovuto; in questo caso, è sufficiente dichiarare che l'immobile non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi, essendo del tutto indifferente ai fini dell'agibilità il fatto che in esso sia già esercitata un'attività;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali

- il CPI non è presente, nonostante sia dovuto, in quanto è stata concessa una deroga/proroga dagli enti competenti; in questo caso è sufficiente dichiarare che l'immobile è soggetto ai controlli di prevenzione incendi, riportando i dati della deroga/proroga in luogo del titolo abilitativo;

- altri casi in cui il CPI non è presente, nonostante sia dovuto; in questi casi la circostanza che l'attività sia in essere, in spregio alle norme in materia di prevenzione incendi, non costituisce motivo di esenzione. Oltre alle sanzioni penali previste dalla Legge per simili evenienze, la carenza di regolarità dell'immobile in materia di sicurezza antincendio impedisce che lo stesso possa essere dichiarato agibile.

3a. è stato integrato il modulo agibilità, prevedendo la circostanza di esenzione dagli obblighi di deposito della relazione sul contenimento dei consumi energetici.

**b. Modulo A28**

1b. La necessità del modulo A28 discende da precise direttive dell'Assessorato competente. In ogni caso, come si è detto durante l'ultimo incontro, ci impegniamo a riportare la dichiarazione di esenzione direttamente sul modello F13 o sul modello A0, eliminando quindi la necessità di allegare il modello A28. Sarà nostra cura effettuare questa modifica il prima possibile, tenendo tuttavia presente che si tratta di una modifica con tempi di lavorazione non trascurabili e che, allo stato attuale, si ritiene - nell'interesse di tutta l'utenza - di dover dare priorità alla correzione degli errori bloccanti.

2b. La data di apposizione del vincolo è richiesta solo nel caso in cui il dichiarante attesti che l'immobile esistente è sprovvisto di autorizzazione paesaggistica originaria, in quanto realizzato e/o modificato prima dell'apposizione del vincolo. Ci si chiede come si possa rendere una simile dichiarazione, che distingue il fabbricato regolare da uno abusivo (con conseguenze penali e amministrative non di poco conto, dato che l'immobile abusivo dovrebbe essere demolito o - se possibile - sanato), se non è nota la data di apposizione del vincolo. Il dato è certamente noto all'amministrazione, ma la richiesta non è finalizzata tanto a conoscere il dato stesso, quanto a richiedere al compilatore l'attestazione degli elementi minimi essenziali delle verifiche sottese alla propria dichiarazione, che nella fattispecie ha una portata estremamente rilevante.

**c. - d. Modulo F13**

1c. Si è provveduto ad eliminare l'obbligatorietà dei dati relativi alla cassa edile.

1d. E' stata corretta la dicitura relativa all'inizio dei lavori per renderla coerente con il caso del cambio di destinazione d'uso.

**e. Abilitazione mero compilatore**

In conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dati personali da coordinare con quella specifica sull'accesso a sistemi informativi complessi, qualunque utente, a prescindere dal ruolo, deve essere identificato e tracciato non già per finalità di utilizzo del dato da parte di Regione Sardegna bensì per rispetto della predetta normativa. La stessa Amministrazione ha dovuto



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali

dichiarare al proprio DPO e, di conseguenza, al Garante che la piattaforma SUAPE rispettava tutti i principi imposti dal GDPR. Esempio per tutti, Regione Sardegna si avvale di un sistema informativo complesso per la gestione delle risorse umane nonché parte contabile al quale ognuno accede esclusivamente con le proprie credenziali, qualunque operazione è tracciata, dando tuttavia la possibilità es.: nella stesura di un provvedimento contabile di lavorare allo stesso anche in più utenti in contemporanea, ciascuno con il proprio ruolo (es.: istruttore, funzionario e dirigente). Pertanto, anche colui che viene definito "mero compilatore" per conto ed in nome di un operatore economico e/o di un professionista ha comunque un ruolo in quanto tratta dati aventi rilevanza ai fini del GDPR ed è stato evidentemente autorizzato a gestirli nell'ambito dell'organizzazione dalla quale dipende e va da sé che riceva comunicazioni.

**f. Dichiarazione di Rispondenza**

Si prende atto di quanto da voi indicato, ma non pare che quanto rilevato abbia un qualsiasi riflesso sul sistema informatico SUAPE, sulla relativa modulistica ovvero sulle attività di competenza dello scrivente Servizio o della Direzione Generale Industria.

Cordiali saluti

**Il Direttore del Servizio**  
Delfina Spiga

*Firmato digitalmente da*

**DELFINA  
SPIGA**